

D+S. 13/2825

N. 5316/12 RGNR
N.10707/12 RGGIP



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

SENTENZA ALL'ESITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
- art. 442 c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Dr.ssa Alessandra Clemente

Nel processo penale nei confronti di:

VALENCIA Ralph nato il 30 novembre 1989 a MILANO (MI) domicilio dichiarato in Milano, via Palermo n. 6: libero contumace – così dichiarato con ordinanza pronunciata e verbalizzata all'udienza del 27.02.2013;

difeso di fiducia dall'avv. Vittoria Sabrina Cristino, con studio in Milano, via Luigi da Palestrina n.40 (nomina depositata all'udienza del 6.6.2013) presente

ADRIANI Peter Vincent nato il 27 novembre 1990 a MILANO (MI) domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia in atti nominato avv. Laura Colognese, in Milano, via Nicola Fabrizi n. 3; presente

difeso di fiducia dall'avv. Laura Colognese, del Foro di Milano, con studio in Milano via N. Fabrizi presente

i m p u t a t i

VALENCIA Ralph, WEBER Hugo, GIANNINI Riccardo e ADRIANI Peter Vincent

A) del delitto previsto e punito dall'art. 416 c.p.; perché si associavano tra loro, con i minorenni Fareri Pietro, Barbalace Dario e con altre persone in via di identificazione al fine di commettere più delitti di cui all'art. 639 c.p., dando al proprio sodalizio un'organizzazione, delle regole e la denominazione ASD (acronimo di Associazione Stronzi Dementi) con cui, unitamente alle proprie "tag" (sigle) personali - rispettivamente di "Arvey" (Valencia), "Caos" (Weber), "Holzo" (Giannini), "Nios" (Barbalace), "Zed" (Adriani) (nonché "Fresco" per Fareri) - imbrattavano muri e veicoli di Milano.

B) del delitto previsto e punito dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 639, 61 n.1 c.p.; perché, agendo in più tempi successivi, in concorso tra loro, con i minorenni Fareri Pietro, Barbalace Dario e con altri complici in via di identificazione, nell'ambito del programma criminoso fatto proprio dalla citata associazione, imbrattavano muri e veicoli della città, apponendovi le proprie sigle o quelle dell'associazione con pennarelli o bombolette spray; con le aggravanti di aver agito in più di cinque persone e per futili motivi, tra cui quello di "marcare" il territorio, pubblicizzare le proprie gesta e

2



vantarsi sui social network.

In Milano, tra gli ultimi mesi del 2010 al novembre 2011

Persona offesa

COMUNE DI MILANO con sede in Milano, via Andreani, 10 c/o avvocatura Comunale qui rappresentato dal sindaco pro tempore assente

Assistito e difeso dall'Avv. Maria Rosa Sala c/o Avv. Comunale via Andreani, 10 presente

dato atto che all'esito dell'udienza sono state avanzate le seguenti

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede che venga dichiarata la penale responsabilità per tutti gli imputati e che gli stessi vengano condannati, **VALENCIA Ralph per entrambi i capi d'imputazione**, concesse le circostanze attenuanti generiche, aumentato per la continuazione, chiede alla **pena finale di anni 1 e mesi due di reclusione**, **ADRIANI Peter Vincent** concesse le circostanze attenuanti generiche per entrambi i capi d'imputazione, aumentato per la continuazione alla **pena finale di anni 1 e mesi due di reclusione**.

Il difensore di ADRIANI Peter Vincent chiede per il capo B) d'imputazione riconosciute le circostanze attenuanti generiche emettersi una sentenza contenuta nel minimo edittale ed i benefici di legge; per il capo A) d'imputazione chiede emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530

Il difensore di VALENCIA Ralph chiede per il capo B) d'imputazione riconosciute le circostanze attenuanti generiche emettersi una sentenza contenuta nel minimo edittale ed i benefici di legge, per il capo A) d'imputazione chiede emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co.2 c.

ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo in udienza
la seguente

SENTENZA

Motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

I fatti risultanti dagli atti processuali e le prove poste a base della decisione

A seguito di rinvio a giudizio, gli attuali imputati hanno avanzato richiesta di rito abbreviato, chiedendo la fissazione di altra udienza per la discussione, per poter accordarsi con il Comune di Milano, al fine di trovare una forma di risarcimento.

Accolto il rinvio, sul quale tutte le parti presenti erano concordi, e ammesso il rito, il Giudice, all'odierna udienza, dava la parola alle parti e decideva come da dispositivo.

Le indagini hanno preso avvio a seguito di normali servizi di pattuglia sul territorio durante i quali gli agenti ebbero modo di constatare alcuni imbrattamenti che avevano in comune la sigla ASD, spesso accompagnata da altre scritte, firme o cd tags.



La frequenza dell'acronimo ASD affiancato da firme che si ripetevano più volte, indusse gli agenti a fare un controllo su tutto il territorio con acquisizione dei fotogrammi, che possono essere visionati all'interno del fascicolo processuale. Al fine di individuare gli autori di questi imbrattamenti, che si presentavano costanti in diverse parti di Milano, passo successivo fu quello di fare una verifica su internet e sui social network, utilizzando come parole chiave le sigle ritrovate su numerosi muri della città oltre che su mezzi pubblici.

Di qui l'individuazione del link <http://associazionestronzidementi.blogspot.com/20100301archive.html> (ASD) i cui membri, oltre ad essere fanatici dello skateboard, erano accomunati in parte nella pratica del c.d. "writing"; luogo di ritrovo era il parco Motta.

Tra i membri della c.d. crew vi erano gli attuali imputati e gli altri indagati, la cui sorte processuale ha avuto esiti diverse a causa della loro età.

Punto di partenza, si è detto, furono i nomi e le sigle individuate sui muri - alcuni di fantasia quali NIOSAD, HOLZO DUE, FRESCO, AREVY, ZED - delle quali venne effettuata una ricerca sul web. L'indagine consentì di individuare chi si celava dietro le firme rappresentate, grazie ad un analitico e preciso lavoro di ricerca svolto attraverso l'incrocio dei dati noti con quelli estrapolati dai social network - amicizie, tag etc - con particolare riferimento alle foto: alcuni di loro, infatti, si facevano immortalare mentre compivano gli imbrattamenti, segno della loro appartenenza al gruppo e del loro coraggio.

Si riportano alcuni brani della cnr al fine di far comprendere i vari passaggi compiuti dagli investigatori per arrivare all'individuazione dei responsabili, due dei quali sono gli attuali imputati.

....A questo punto si ritornava all'analisi del sito, dal quale si evince che alcuni membri della crew sono: RALPH VALENCIA, PITTINO DI GUIDA, PIETRO "Pit" FARERI, LOLLO DETTO ROCK o NIKO, CLEVER, BALLADARES, PETAR VLADIMIROV nella stessa lista sono presenti anche le fotografie che ritraggono i membri. Inoltre in un post datato agosto del 2010 si parla di un nuovo ingresso che si chiama Dario Barbalace, Vi è da considerare che è molto probabile che non si tratti di nomi veri ma spesso inventati magari non completamente, ma semplicemente storpiature del proprio nome. Si cominciava con il nome di **Pietro pit Fareri** che inserendolo in un motore di ricerca non si ottenevano risultati, si tentava allora con **Pietro FARERI** e, con le stesse modalità di ricerca, su "NETLOG, veniva reperito un sedicenne dal nome e dai tratti somatici simili a quelli presenti sul "blogspot". Su detta piattaforma alternativa a facebook, at Link <http://it.netlog.com/pietrofareri/myfriends> (copia statica) selezionando sul nome utente PIETROFARERI si evidenziano i dati personali. (ALL. 5) Veniva effettuata un'analisi del Link e, tra i suoi 25 amici, si notava la presenza di un certo "niosasd" e di un nick "Holzo due", l'attenzione di questa p.g. veniva attirata dal fatto che il primo, oltre ad essere una membro dell'asd, perché riporta come nickname una delle tags rinvenute sul territorio, ha come completamento del nick di netlog l'acronimo della CREW "ASD". Navigando nella pagina di NIOSASD <http://it.netlog.com/niosasd> (All. 6) si vedevano chiaramente alcune immagini che fanno riferimento ad imbrattamenti compiuti sul territorio del comune di Milano, lui stesso si definisce di professione "WRITER" dice di chiamarsi Dario e sul sito sono presenti anche sue immagini personali, in particolare chi scrive notava che le caratteristiche somatiche sono simili a quelle del nuovo ingresso nella famiglia dell'ASD DARIO BARBALACE. Sulla base di quanto riportato nella scritta e nel fotogramma net link del 18/08/2010: <http://associazionestronzidementi.blo2snot.com/>) che annuncia il nuovo ingresso nella famiglia ASD di tale DARIO BARBALACE, veniva effettuata una ricerca presso il terminale anagrafico del comune di Milano e si estrapolava il cartellino anagrafico di Barbalace Dario, la cui fotografia in calce non dava adito a dubbi sul fatto che si trattasse della medesima persona, si evince quindi che Dario BARBALACE è nella crew "ASD" con il nickname di NIOS, come da acronimo su netlog NIOSASD. (ALL. 7). (fotogrammi n° 162/163/164/165). La P.g. dopo essersi accreditata su facebook con un nome di fantasia, per poter effettuare le ricerche necessarie riprendeva la posizione di FARERI e si inseriva il nome Pietro "Pit" FARERI, che nelle ricerche in facebook,veniva associato alla stessa persona presente dell'archivio blogspot. Nel link non sono visibili tracce evidenti di writing, infatti si tratta di un profilo "pulito", l'associazione tra il nome di FARERI Pietro alla tags "Fresco" e il fatto che in

8



*una foto viene ritratto una confezione di un prodotto caseario di marca Beretta e proprio sotto il marchio di fabbrica vi è la scritta fresco, riferita alla qualità del prodotto, ma passando con il cursore del computer sopra la scritta ne scaturisce la taggatura (termine in slang di social network che significa dare un nome ad una persona o cosa ritratta in un foto) e appunto facendo scorrere il cursore del mouse sulla scritta "fresco" ne scaturisce la taggatura di **PIETRO FARERI**.*

Di qui la polizia procedeva a verificare gli amici di PIETRO FARERI e una serie di foto dove lo stesso FARERI era ritratto con altri amici proprio mentre imbrattavano le pareti di un mezzo pubblico – ferrovia, con le firme FRESCO e HOLZO.

Fu così possibile effettuare il primo riconoscimento fisico di VALENCIA RALPH Arvey e FARERI PIETRO, anche grazie all'incrocio delle date anagrafiche, delle foto e dei collegamenti tra di essi e tra le diverse piattaforme web. Il terzo verrà individuato erroneamente in Bellotti Riccardo, quando successivamente emerse in maniera incontrovertibile, che si trattava di GIANNINI RICCARDO.

Con questi elementi e firme gli agenti fecero una ulteriore ricognizione che confermò il legame tra le firma CAOS, NIOS, HOLZO, FRESCO e l'acronimo ASD.

Lo stesso percorso investigativo è stato fatto per individuare i titolari delle firme ZED e ARVEY.

Numerose sono le foto in atti di Zed e alcune ritraggono pure l'autore mentre compie l'imbrattamento con la firma ZED. Tale firma è stata così associata all'attuale imputato PETER VINCENT ADRIANI, che, tra l'altro, figura quale amico di FARERI e HOLZO. Per quanto riguarda ARVEY, anch'egli membro dell'ASD, la firma venne collegata al VALENCIA sempre grazie alla visione dei siti a lui riferibili – anche attraverso nomi diversi ma simili - cfr RALPH REEZER – dove è lo stesso imputato che si definisce writer ed è pure immortalato mentre compie la sua opera.

Sempre mediante questa tecnica investigativa, si giungeva a dare una paternità anche alla firma CAOS – una delle più presenti – amico di VALENCIA, identificato in HUGO WEBER. Tuttavia in questo caso la ricerca fu molto più ardua poiché il soggetto si muoveva in modo tale da non essere riconosciuto. Ciò nonostante, attraverso lo studio di altri siti creati con nomi di fantasia ma sempre in qualche modo ricollegabili tra loro – DRUGOnobodycanstpome, CAOSASDCREW – attraverso amicizie, foto e tags (in una foto c'è una nota di scuola di WEBER taggata con il nome di DRUGO) si è risaliti con certezza al coimputato.

Alla luce degli atti di causa, sinteticamente sopra riportati e sui quali si tornerà nel prosieguo occorre fare una premessa in relazione al fenomeno sociale del c.d. writing o graffitismo, al fine di inquadrarlo nel suo complesso e confrontarlo con le condotte qui contestate.

Il "writing" è un fenomeno sociale che non si presta a facili classificazioni seguendo schemi tradizionali, essendo intrinsecamente e contestualmente presenti in questo una componente legata ad una espressività artistica e una forte componente di autoaffermazione attraverso la non accettazione delle regole e la noncuranza delle leggi. Nasce come parte della sottocultura dei ghetti newyorkesi (conosciuta come hip-hop) negli anni '70 (è questo il periodo in cui acquisisce un carattere ben definito rispetto alle prime manifestazioni assimilabili al writing), ma ne supera in breve tempo i confini (geografici e culturali). La differenza tra atti di vandalismo e "writing" è evidente in quanto nessun tipo di atto meramente vandalico presenta uno sforzo artistico o una componente estetica. Ciò non toglie che il singolo writer possa utilizzare i propri stilemi (o il tag o il throw-up ecc...) in senso vandalico, anche consapevolmente. Per questo è impossibile affermare che la vera essenza del writing sia figlia della componente artistica piuttosto che di quella vandalica o politica o altro.

Un esempio famoso italiano è Carlo Torrighelli, meglio noto come C.T. (1909-1983), che operava a Milano sempre negli anni '70, nella zona di Parco Sempione.

Nel 1972-75 appaiono i primi "pezzi", rappresentanti inizialmente una semplice evoluzione delle firme,

5



divenute più grandi, più spesse e con i primi esempi di riempimento e di contorno (outline). Ben presto, anche se un pezzo aveva bisogno di molto spray (due o più bombolette) che avrebbero permesso di fare molte tag, tutti i writer raccolsero la sfida lanciata da Super Kool 223 e cominciarono a fare pezzi. Iniziarono le prime repressioni e le campagne contro il graffitismo. Le carrozze della metro vengono pulite e lavate, si recitano i depositi della metro (luoghi preferiti per l'azione) e si piazzano pattuglie cinofile lungo le recinzioni. Nonostante ciò tra i graffitisti c'era una continua sfida, che portò all'evoluzione ed al miglioramento qualitativo del fenomeno, che prese ad ampliarsi. Alcuni writer inventano nuovi stili (come loop o nuvole) o perfezionano quelli già esistenti, aggiungendo sfondi, grazie di provenienza tipografica, personaggi di cartoni animati (puppets) e forme prese dalla segnaletica stradale o dalla logotipia. I pezzi si ingrandiscono top-to-bottom wholecar, diventando più elaborati e colorati (Wild Style).

Nei primi anni ottanta, anche grazie alla realizzazione di Style Wars (documentario sui graffiti della metropolitana newyorchese) e del film Wild Style, il fenomeno graffiti si diffuse su scala mondiale, trovando in Europa un fertile terreno.

Il tag (per alcuni "La tag") è lo pseudonimo di ogni graffitista, il suo alter-ego. Il tag viene scelto dal writer stesso, partendo da giochi di parole sulla propria identità, o semplicemente scegliendo la parola che più lo aggrada, in base al suono o più frequentemente in base alle lettere che lo compongono. In alcuni casi il tag è seguito da un suffisso (molto comune il suffisso "one"). I primi writer usavano unire un numero al nome, come fece Julio 204 per primo, indicando con il numero la strada nel quartiere in cui viveva (204th street), imitato poi dal più celebre Taki 183, che spinse il suo nome oltre i confini del proprio quartiere. L'elaborazione del tag può seguire lo stesso percorso stilistico che intraprende un calligrafo nella definizione della propria calligrafia, con l'aggiunta di grazie o svolazzi, oppure semplicemente rappresentare lo stile personale del proprio autore. Quello che agli occhi di un profano potrebbe sembrare un semplice scarabocchio è per la maggior parte dei writer il frutto di un esercizio costante nel tentativo di coniugare estetica e rapidità.

Non si può parlare di writers senza affrontare il concetto di crew.

Una "crew" è un gruppo, spesso composto da amici, legati dal writing ma non solo ed esclusivamente da questo. Sinonimi sono il francesismo "clique", lo slang salentino "ballotta", i termini inglesi "connection" e "squad" (mutuato dal linguaggio militare). Nella crew è sicuramente importante la stima e il rispetto reciproco tra i suoi componenti, non mancano comunque raggruppamenti fatti ad hoc, come i "TFP" di Cope2: potevano rientrare tra i "The Fantastic Partners" solamente i migliori studenti dell'ambiente newyorkese, che dimostrassero di essere "king", re incontrastati, in materia di writing.

Il nome di una crew viene scelto in base agli interessi del gruppo di amici, generalmente accordandosi sulla connotazione che si vuole dare alla propria, futura, immagine. Molte volte il nome di una crew è un acronimo, che può anche avere più di un significato, come ad esempio UA (United Artists) ..

Il tag corrisponde quindi alla firma. Evoluzione del tag è il throw-up, disegno stilizzato della propria firma (o delle prime lettere del tag) di rapida esecuzione ma di dimensioni più estese, eseguito con pochi colori, spesso spruzzati rozzamente, o anche privo di riempimento. Come un tag ingigantito il throw-up rappresenta un marchio, eseguito sempre nella stessa maniera per ricondurre immediatamente al suo autore, e come un tag lo si può trovare replicato più volte sulla stessa superficie. Con il termine "bombing" si indica la tendenza a puntare più sulla quantità che sulla qualità dei pezzi che si lasciano in circolazione; oltre ai throw-up, il cosiddetto "bomber" predilige pezzi dalla struttura semplice, quandanche molto grandi, e di semplice colorazione (un colore di out-line e uno per il riempimento, tra i colori più usati per campire le lettere sicuramente l'argento rappresenta una scelta "classica"). L'obiettivo del bomber è la fama, far girare più vagoni dipinti da lui sulla propria linea o ricoprire i muri della propria zona. Queste tre espressioni sono i livelli stilistici più bassi del fenomeno writing, spesso sovraesposti dai media, ma molto spesso trascurabili dal punto di vista

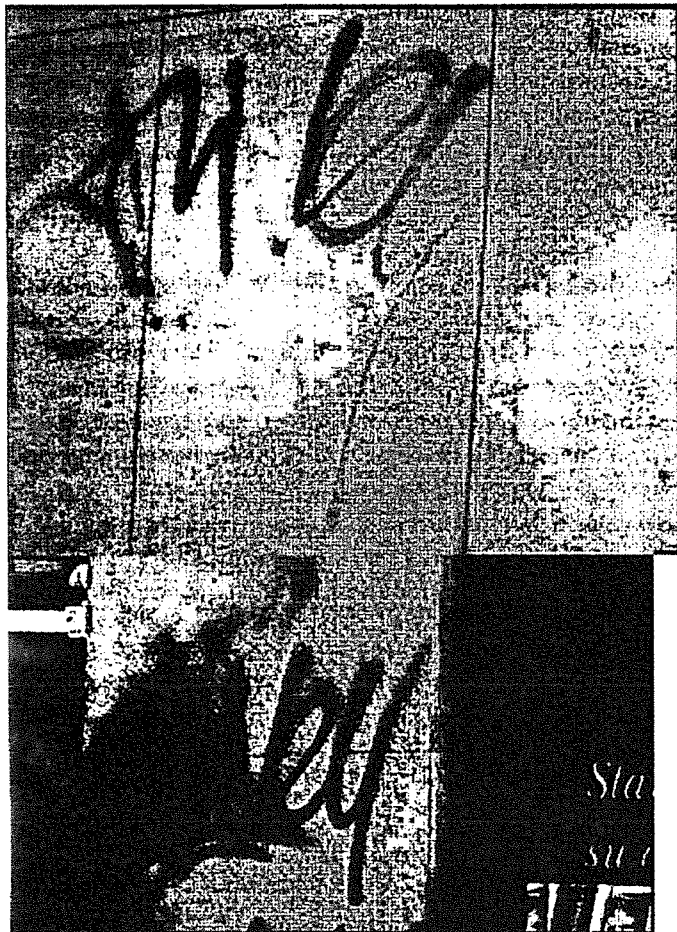


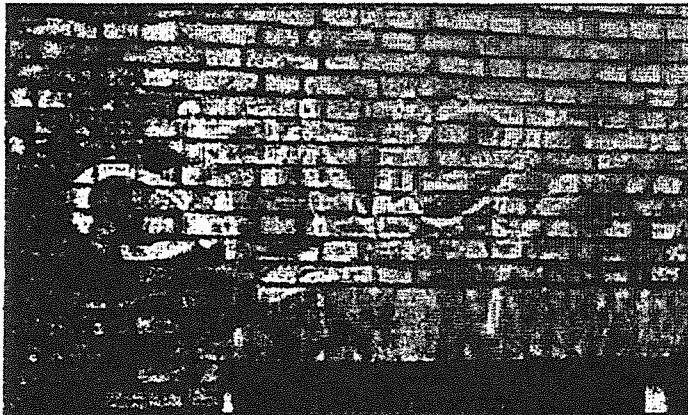
artistico. Nella comunità è infatti emarginato abbastanza velocemente il writer che non riesce ad esprimersi in forme stilisticamente più valide, e generalmente marcato come "toy".

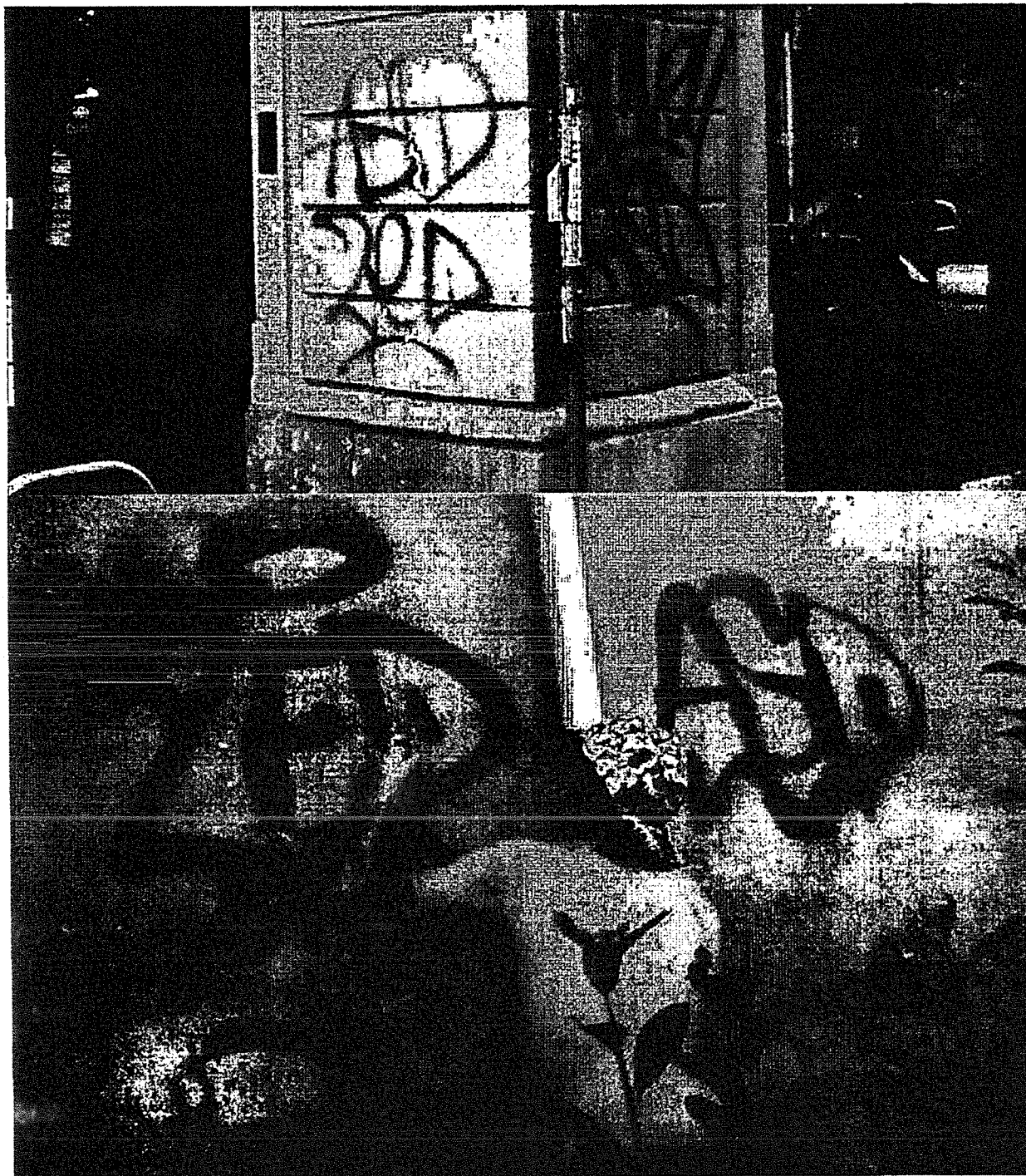
Oggi parlare di writing, nel significato romantico del termine, diventa difficile. L'etica che lasciava intatti i monumenti, le zone storiche e i disegni di altri writers è scomparsa. Sui muri e sui mezzi della città, salve poche eccezioni, si vedono solo firma senza nessuna velleità artistica, dei scarabocchi finalizzati solo a far conoscere il nome del writer e ad "occupare il territorio".

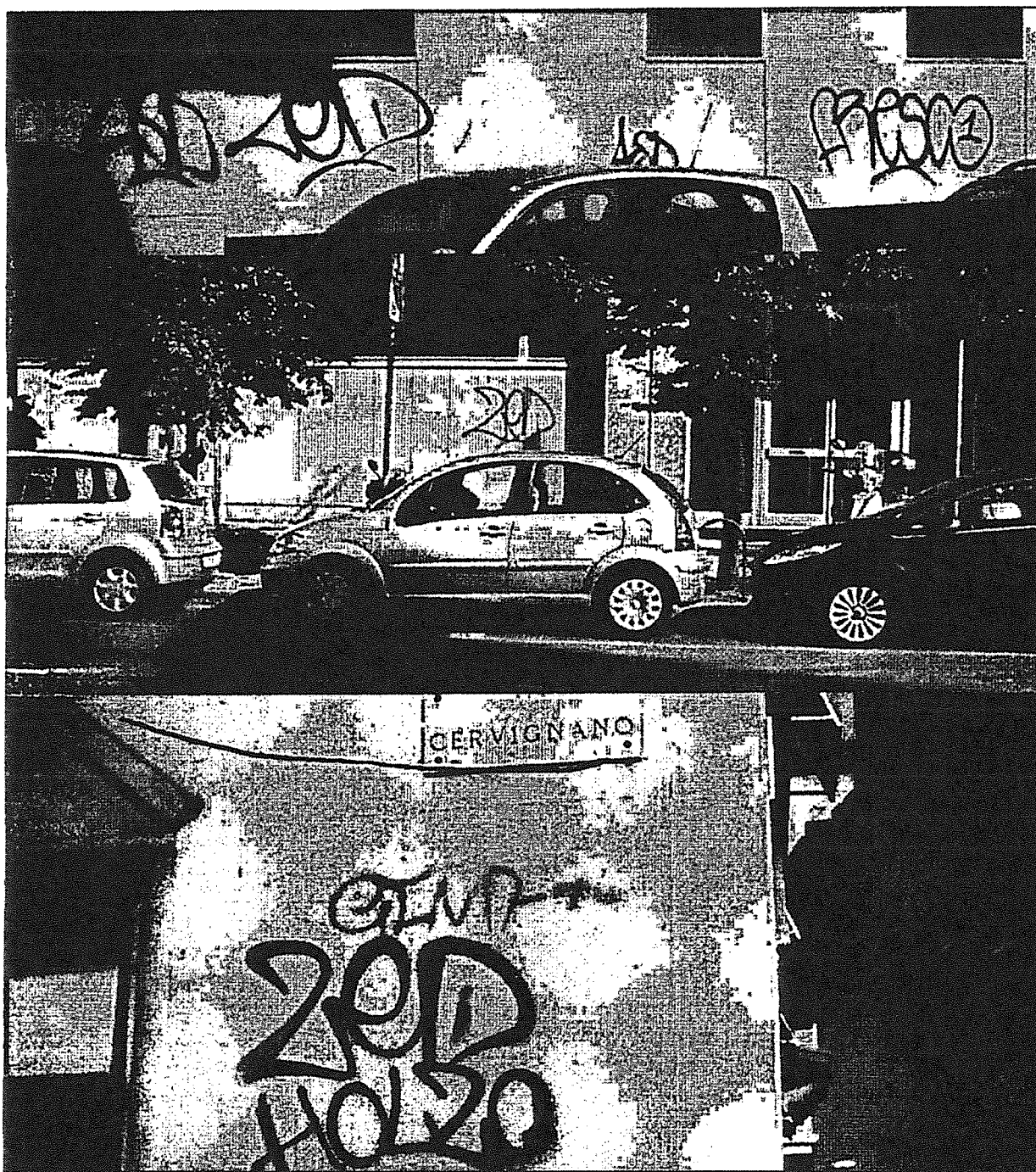
Tornando ai fatti per cui è causa, secondo quanto emerso dall'indagine gli indagati e i correi nella maggior parte dei casi si sono limitati a lasciare le loro firme sui muri e mezzi pubblici, indifferente dal loro valore e dal danno causato, senza esprimere una benchè minima vena artistica: sui muri non si cerca più di rappresentare alcuna idea o concetto con disegni, immagini e colori. Le loro opere – se così si possono chiamare – possono collocarsi nel fenomeno del c.d. bombing e nel throw-up, come sopra ben delineati.

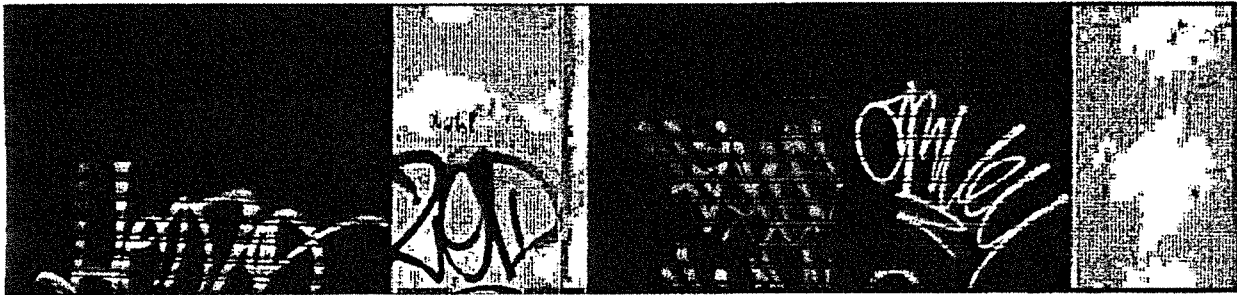
Per quanto riguarda gli attuali imputati, Valencia detto Arvey e Adriani noto come Zed, ecco alcuni esempi delle numerose foto presenti in atti che riportano il loro nome, dai quali si evince *ictu oculi* la stessa provenienza – la grafia è identica – oltre che il c.d. "valore artistico".











Si tratta di mere firme, la grafia delle quali rende facilmente attribuibile le stesse alla medesima mano. Del resto, obiettivo del writer è proprio quello di farsi riconoscere, seppur con un nome di fantasia. E' una indiscriminata sequela di segni posti su qualunque superficie, indipendentemente dal luogo e dal valore della medesima, segni di nessun significato estetico e grafico, anche a voler seguire la corrente artistica dei c.d. graffitari come sopra evidenziati.

Difficilmente, guardando queste foto, si può concordare con la difesa, quando ha cercato di far passare la condotta dei ragazzi quale comportamento innocuo finalizzato ad esprimere le velleità artistiche represses degli autori, inconsapevoli del disvalore della loro azione.

Ma anche in questo caso tale condotta non sarebbe stata lecita.

E' innegabile, quindi, che tali comportamenti rientrano nella disciplinata prevista dall'art. 639 c.p. che recita:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. »

Ed, invero, l'apporre la propria firma indiscriminatamente, su muri, anche di palazzi d'epoca o pubblici (cfr ad esempio la Provincia), nonché sui mezzi di trasporto sia sulle pareti esterne che interne, lungi da conferire un valore "artistico" aggiunto alle cose, comporta un serio danno per società e per i cittadini che si trovano costretti a far ridipingere continuamente le aree imbrattate o comunque a pagare, attraverso le tasse comunali, il servizio di pulizia.

Come già detto, nei segni individuati non si può riconoscere nessun valore intrinseco, limitandosi gli stessi ad essere delle firme personali e non particolarmente dotate di stile e/o gusto decorativo, finalizzate semplicemente a marcare il territorio e a far conoscere il proprio nome.

Tale fenomeno ha visto una esponenziale intensificazione grazie all'avvento dei social network attraverso i quali i giovani, sempre in contatto tra loro, fanno sfoggio delle loro scritte e delle loro "bravate" creando un sempre più crescente senso di appartenenza alla crew in contrapposizione con gli altri. In tal senso frequenti sono le incursioni per deturpare i muri, gli edifici e qualsiasi cosa sia idonea a tale scopo e a diffondere la loro firma, alle quali seguono le inevitabili ritorsioni: vandalismo allo stato puro, privo di ogni espressione artistica che si concretizza nel semplice scarabocchio della firma e dell'acronimo della crew ASD (*associazione stronzi dementi*, definizione che già



di per sé connota in senso negativo l'identità del gruppo e dei suoi appartenenti).

Da quanto emerso dagli atti, gli imputati e tutti gli indagati nel presente procedimento risultano far parte della crew ASD –Associazione Stronzi dementi per l'appunto-, gruppo che si caratterizza oltre che per il writing anche per il fatto che i suoi adepti sono appassionati di skateboard. Il legame tra i membri veniva consacrato attraverso l'affiliazione al profilo creato su facebook, ma non solo. Ognuno di loro aveva anche altre vetrine nelle quali sfoggiare la loro 'abilità', quali il profilo personale su diversi social network o blog.

La facilità di comunicazione attraverso internet e l'esigenza sopra evidenziata di acquisire sempre più fama anche fuori la cerchia degli adepti, ha reso incontenibile e incontrollata la voglia e la necessità di apparire e di dimostrare agli altri di esserci (*vorrei vedere il mio nome scritto in maiuscolo ovunque sul tuo pavimento* (cfr profilo Caos all. 17).

Che fosse un gruppo ben definito e con obiettivi precisi di affermazione e differenziazione, si può anche desumere oltre che dal profilo di facebook anche dalla foto sul sito Flickr di Ralpharveyone – Ralph – dove vi è una foto di un gruppo con sotto la scritta "ASD per tutti gli altri è una crew di bastardi"(all.11)

Luogo di incontro della crew è stato individuato nel parco ex Motta, ora skatepark, dove i ragazzi si esercitavano anche con lo skateboard. Ciò emerge anche da alcune immagini su internet e dal fatto che in quel luogo si trovano diverse tag degli indagati, segno della loro presenza sul territorio.

I ragazzi, poi, comunicano su diversi social network: ad es. facebook e netlog dove gli stessi imputati hanno 'postato' le loro foto mentre compiono queste condotte illecite, in qualche caso proprio nella zona dell'ex parco Motta (cfr Zed) per apparire e celebrare quello che i difensori hanno definito bravata giovanile.

Tuttavia, questa condotta non è una semplice bravata da ragazzini ma è un atto volontario –tanto che non ci sono quasi mai foto dove i rei sono perfettamente visibili e riconoscibili - reiterato e illecito che dimostra una chiara consapevolezza anche delle conseguenze.

Condotta che integra senza alcun dubbio il reato di cui all'art. 639 c.p..

Ciò posto si deve porre la domanda se è configurabile nel caso in esame il delitto di associazione contestato.

La risposta è affermativa.

La giurisprudenza nell'elencare le caratteristiche che deve avere una associazione per delinquere ha individuato alcuni parametri che sussistono nel caso in esame, senza porre limiti al tipo di reato che la stessa può porsi come fine.

In primo luogo è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

L'ASD – Associazione Stronzi Dementi - riveste queste caratteristiche. Non vi è un vero e proprio capo, anche se emerge una figura leader rispetto alle altre (Caos), ma la presenza di una struttura orizzontale non fa venir meno il reato¹.

¹ Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti. (cfr Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 34043 del 22/09/2006*)



Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, *Sentenza n. 3886 del 07/11/2011*); è necessaria, quindi, la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati. (Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 9096 del 17/01/2013*).

Per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione a delinquere, lo stesso si ritiene integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente, coscienza e volontà che possono desumersi in modo fortemente indiziante dalla realizzazione di condotte in modo conforme al piano associativo. (Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 9117 del 16/12/2011*)

Dal sito ASDcrew emerge con chiarezza l'esistenza di un gruppo più ristretto organizzato e stabile, non solo finalizzato a cimentarsi con lo skateboard, ma anche e soprattutto all'esercizio del c.d. graffitismo, come dimostrano le numerose foto in atti di muri, sui quali l'acronimo ASD è associato ai nomi dei giovani membri che immortalano, con malizioso orgoglio, il momento in cui imbrattano i luoghi, proprio al fine di rafforzare la propria appartenenza al gruppo, al quale si accede attraverso un rito di riconoscimento pubblico (iscrizione al sito, non aperta a chiunque -cfr iscrizione Dario Barbalace).

Si trattava di un gruppo di persone - crew - legate tra loro da interessi comuni leciti - quali lo skateboard - e illeciti - il deturpamento di edifici e mezzi di trasporto pubblici e privati, mediante l'apposizione delle loro firma, in uno con l'acronimo della associazione della quale facevano parte. Ciò al fine di acquisire maggiore visibilità e segnare il territorio. Gli appartenenti erano in continua e costante comunicazione tra loro attraverso internet, blog e social network - blogspot, netlog, facebook e myspace etc- di varia natura, mezzi questi, potenti per la loro capacità di fare da cassa di risonanza e con i quali i ragazzi si distribuivano gli obiettivi, si davano consigli - cfr ad es. numero bombolette necessarie - si incitavano e facevano sfoggio dei risultati raggiunti sia da loro che dagli amici (cfr profilo di Caos) attraverso la pubblicazione di foto molto eloquenti. Non solo il gruppo ha un luogo di incontro fisico, ma ne ha anche uno molto ampio e più pericoloso virtuale.

La struttura è stabile: la società ha un profilo facebook dove gli imputati e i coindagati risultavano quali "amici" e nel quale si scambiavano commenti, pubblicavano foto. Non si tratta di una attività casuale ma di scelte precise che cadono su edifici di muri puliti o appena ripuliti (cfr cnr dove si indicano alcuni edifici ripuliti letteralmente bombardati in pochi giorni da scritte riconducibili a questa associazione) con il precipuo fine di marcare il territorio rispetto ad altri gruppi o crew, in sfregio alle norme non solo del codice penale ma anche proprie del vivere civile.

Non tutti potevano far parte della crew, - "*pactum sceleris*" - ma solo coloro che avevano in comune i medesimi obiettivi. E' irrilevante quando venne costituito il gruppo e se avesse avuto anche altri obiettivi, in quanto, la sussistenza di una struttura preesistente alla ideazione criminosa e già dedicata a finalità lecite non è di ostacolo alla perpetrazione del reato.

Da ciò emerge la chiara consapevolezza dei singoli soggetti partecipi alle condotte in oggetto e anche degli attuali imputati, di essere inseriti in un gruppo/associazione che aveva come obiettivo, tra le altre cose, quella di riempire la città di tag, obiettivo da tutti loro condiviso e perpetrato, grazie all'incoraggiamento reciproco, con la volontà e coscienza di compiere atti vietati - "*affectio societatis*"².

² Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche, ma è sufficiente l'"*affectio societatis scelerum*", ossia l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti, ma consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso. (cfr Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 7440 del 11/03/1992*)



Tutti usano un nome d'arte, non solo per distinguersi ma anche per non essere facilmente riconoscibili da chi non fa parte di quel mondo, come si evince dal fatto che cercano di camuffarsi e di utilizzare social network anche con soprannomi o nomi simili, legati comunque con la loro vera identità, non rinunciando ad una sorta di autocelebrazione narcisistica.

Sussistendo questi requisiti, si deve considerare parte dell'associazione anche chi dà un contributo per una fase temporalmente limitata (cfr Cass Sez. 2, *Sentenza n. 47602 del 29/11/2012*).

Scopo principale, insito proprio nel fatto di far parte di una crew che si deve differenziare e primeggiare sulle altre, consiste nel compiere una serie indeterminata delle condotte vietate dall'art 639 c.p., scopo che ben può configurare in questi termini e con queste modalità un programma delinquenziale.

Ed infatti, il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo. Sez. 6, Sentenza n. 2117 del 16/12/2011

Sono stati individuati le tag o le firme riconducibili agli imputati e ai correi (Arvey, Caos, Nios e Zed, Fresco ed altri) e il loro stretto collegamento con l'associazione.

Il legame tra i due imputati nonché tra questi e gli altri ragazzi e la crew si evince in maniera concreta grazie alla visione dei siti degli indagati e dagli altri siti sopraindicati dai quali sono state estrapolate foto che collegano le tag ai medesimi (soggetti poi identificati negli indagati sono visti mentre imbrattano muri).

Gli agenti, come sopra evidenziato, a seguito di una indagine analitica e certosina su internet, iscrivendosi a diversi siti e social network sono riusciti a ricollegare le firme fotografate sui muri agli attuali imputati ed agli altri indagati.

Pur essendo stati stralciati gli altri quattro coimputati solo perchè minorenni, pare opportuno al fine di configurare una associazione criminosa, oltre che al fine dell'aggravante contestata sub b) trattare brevemente anche di queste posizioni.

PIETRO FARERI alias FRESCO è colui che è stato individuato per primo con il nome di **PIETRO PIT FARERI**, grazie alle foto e alle firme rinvenute. Costui era dotato anche di un link "pulito" ma dove l'associazione con il nome **FRESCO** è stata fatta grazie ad una foto di un prodotto caseario con la scritta "fresco" taggata con il suo nome.

DARIO BARBALACE alias NIOSASD oltre ad essere amico di **FARERI** e comprendere nel suo nome anche l'acronimo della associazione, su uno dei suoi siti si definisce writer e apposta molte foto con imbrattamenti sui muri. La foto del cartellino anagrafico corrisponde appieno alla persona identificata come Nios e il suo nome viene utilizzato nel momento in cui entra a far parte della ASD.

Per quanto riguarda **CAOS alias HUGO WEBER** – uno dei writer più attivi - la sua individuazione è avvenuta attraverso una approfondita indagine sui contatti apparsi su internet tra gli amici del profilo di tale Caos Asd e altre persone.

Dai post, Caos emerge senza dubbio come un Writer: vi sono diverse foto di graffiti, scritte, riferimenti inequivocabili ad attività di imbrattamento sui muri di zone di Milano e sulla volontà di imbrattare la città nonché sul numero di spray necessari per compiere l'attività (all.17). Peraltro, risulta anche amico di **RALPH REEZER** (cfr like di un post e foto e la firma Harvey e Caos spesso assieme)

La sua identificazione come Hugo Weber pur difficoltosa - stava attento a non postare mai foto con la sua faccia ma sempre e solo con la sua firma, ovunque in città – è stata possibile grazie al nome Marzia che compariva sul profilo di Caos, quale persona a lui legata sentimentalmente. Costei sul suo profilo facebook risultava impegnata con certo **DRUGO nobodycanstopme** nel cui sito compare il nome di Caos oltre ad immagini uguali a quelle pubblicate sul profilo di Caos.

Grazie ad una discussione sul network, si risale al nome **HUGO Weber**, che anche per assonanza

2



potrebbe essere il predetto DRUGO (cfr quanto detto sull'abitudine dei writers di trovarsi un soprannome assonante con il proprio nome). Proprio sul profilo di Nobodycanstopme compare la foto dove è *taggato* con il nome DRUGO una nota di classe riferita a Weber. E' lo stesso poi, che dichiara di aver lavorato presso Asd crew. Peraltro, Weber risulta essere stato fermato proprio per questo reato.

Giusto per completezza non si condividono le asserzioni della difesa di Caos – udite prima di stralciare la sua posizione insieme a quella Giannini – in relazione alla mancata individuazione del soggetto. E' vero che il percorso fatto per risalire alla sua identificazione è stato articolato e condotto in via deduttiva, ma non per questo si può affermare che non abbia raggiunto risultati condivisibili, in virtù dei passaggi logici effettuati, peraltro sempre corroborati da riscontri.

Per quanto riguarda Riccardo Giannini alias HOLZO, dopo un primo errore di identificazione si individua con certezza la sua identità grazie anche a foto in cui risulta essere compagno di Valencia sul profilo facebook con nome Riccardo gian1 e rickyoranshoes. Peraltro, sul profilo Holzo due vi è una foto con bomboletta e tag mentre con il profilo Riccardogian è amico di ASD'Zcrew. Irrilevante, ai fini della identificazione, l'utilizzo di diversi nomi e profili, elemento che è emerso come comune durante l'indagine, anche al fine di rendere difficoltoso il riconoscimento.

Venendo agli odierni imputati, premesso che gli stessi difensori nelle arringhe finali non hanno contestato il fatto dell'imbrattamento in sé (motivo per il quale i ragazzi hanno trovato un accordo risarcitorio con il Comune di Milano, per quanto riguarda l'individuazione di ARVEY come RALPH VALENCIA, **ralph reezer è stato trovato un link** – sito flickr - con nome Arvey, riconducibile a Ralph Valencia membro della associazionestronziamenti.blog. Vi sono foto dove lo stesso pratica il writing e si definisce tale – profilo myspace - spesso in compagnia di altre persone della Crew come sopra identificate. Che Valencia fosse parte del gruppo si evidenzia dal fatto che la sua firma, perfettamente riconoscibile, sparsa per tutta la città è accompagnata nella maggior parte dei casi dall'acronimo ASD. Peraltro Valencia è amico del profilo facebook ASD'ZCrew di cui sopra come Riccardogian, Drugonobodycanstome, Pietro Pit Fareri, Peter Adriani.

Infine, in relazione a PETER ADRIANI alias ZED si è giunti alla sua individuazione grazie a foto sul sito skate park di persona che imbratta muro con scritta ZEDASD, dove è ben riconoscibile.

Ha un profilo su netlog ZEDApache dove vi sono immagini di lui con il volto ben in vista che imbratta i muri. Le sue firme sono perfettamente sovrapponibili e sono ovunque in città insieme anche a quella di Holzo e di Arvey. La firma Zed, grazie anche alla foto che lo immortalava (la loro vanità in sostanza si è ritorta contro loro stessi) in maniera riconoscibile è riconducibile all'imputato.

Da quanto sopra emerso sussiste quindi la responsabilità degli imputati per entrambi i reati, da ritenere in continuazione tra loro

E' infatti configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (cfr. tra le ultime Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 8451 del 21/01/2009**).

Nel caso in esame si può ritenere che l'associazione ASD avesse fin dall'inizio, proprio in virtù anche degli accoliti, definito il programma criminoso di imbrattare i muri.

Vanno concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche. Vi sono, invero, alcune circostanze che possono ritenersi tali da giustificare una diminuzione della pena. Gli imputati non hanno precedenti penali e se è vero che l'incensuratezza dell'imputato di per sé non può ritenersi decisiva per la concessione delle attenuanti generiche, è altrettanto vero che, nel caso di specie, esistono altri elementi positivi di giudizio.



Si tratta di ragazzi giovani che non risultano avere procedimenti penali in corso e che hanno compreso il disvalore della loro condotta, tanto che hanno siglato con il Comune un accordo di 400 ore di servizi sociali. Gli imputati hanno dimostrato di aver abbandonato quel mondo da tempo, con risultati positivi. Anche la loro giovane età giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche; essa ha certamente influito sulla loro personalità, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.

Determinazione pene principali

Come si è detto, i reati sono legati dal vincolo della continuazione e violazione più grave va ritenuta quella indicata al capo a) della rubrica.

Vanno riconosciute agli imputati - come si è avuto modo di dire - le circostanze attenuanti generiche.

La pena-base, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., può essere fissata nei minimi edittali in considerazione del fatto che il reato formalmente è grave ma nel caso in esame la condotta va ridimensionata, anche alla luce dei reati fine che erano perpetrati. Trattasi di condotte illecite ma che non possono assurgere a dignità di offese gravi.

Sulla base di questi elementi deve ritenersi congrua la pena - base di anni 1 di reclusione da ridurre di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche.

Alla pena in tal modo determinata, di mesi 8 di reclusione deve applicarsi l'aumento per la continuazione nei termini di mesi 10 di reclusione. Alla pena così determinata, va applicata la diminuzione di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., in modo da pervenirsi alla pena di anni mesi 6 e gg 20 di reclusione.

Alla condanna degli imputati consegue per legge quella al pagamento delle spese processuali

Può ordinarsi, ai sensi dell'art. 163, primo comma, c.p., che l'esecuzione delle pene rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto.

Avuto, invero, riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., deve presumersi che gli imputati, ragazzi giovani, si asterranno dal commettere ulteriori reati.

La prognosi favorevole è fondata sulle circostanze già enunciate in sede di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per quanto sopra si è detto può ordinarsi altresì che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

P.Q.M.

visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p.

D I C H I A R A

gli imputati **ADRIANI Peter Vincent** e **VALENCIA Ralph** colpevoli dei reati agli stessi rispettivamente ascritti, e riconosciuta la continuazione, ritenuta violazione più grave quella descritta al capo a) dell'imputazione, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., applicato l'aumento per la continuazione, diminuita di un terzo la pena determinata, li

C O N D A N N A

alla pena di mesi 6 e gg 20 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali



ORDINA

che l'esecuzione della pena inflitta resti sospesa ai sensi degli articoli 163 ss. c.p. per la durata di anni cinque;

ORDINA

che non sia fatta menzione della condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p., nel certificato del casellario a richiesta di privati;

MANDA

alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

Alla redazione dei motivi si provvederà, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 544 c.p.p., non oltre il sessantesimo giorno da oggi.

Così deciso in Milano il 27 settembre 2013

Il Giudice

D.ssa Alessandra Clemente

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

MILANO IL 14 NOV 2013



ANTONELLA TORTORA

SI ATTESTA, EX ART. 285 T.U. N. 115,
L'AVVENUTO PAGAMENTO IN MARCHE
DA BOLLO ORDINARIE DI Euro 5,31
PER IL RILASCIO DI N. 531 FACCIALE
Milano, 27 NOV 2013